



TRIBUNALE DI LOCRI

n. 730/2020 Prot. del 30/03/2020

Oggetto: ART. 83, COMMA 5, DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19") - MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO CHE VA FINO AL 15 APRILE 2020.

Ai sig.ri presidenti di sezione

Ai sig.ri coordinatori

-dell'ufficio Gip/Gup

-del comparto lavoro/previdenza

-del comparto fallimenti/esecuzioni

Al magistrato collaboratore Uff. Giud. di Pace

di Locri

A tutti i magistrati

A tutto il personale di Cancelleria

SEDI

Al funz. resp. cancellerie Uff. Giud. di Pace

di Locri

Al funz. resp. cancellerie Uff. NEP

A tutto il personale dell'Uff. NEP

di Locri

Ai responsabili dei posti di guardia delle sedi

del Tribunale

dell'UNEP

dell'Ufficio del Giudice di Pace

E. P.C.

Al sig. Presidente della Corte di Appello
Reggio Calabria

Al sig. Procuratore Generale della Repubblica
Reggio Calabria

Al sig. Procuratore della Repubblica
Locri

Al Sig. Presidente dell'Ordine Avvocati
di Locri

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto il Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 (*"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (*"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*);

visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020 n. 11 (*"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (*"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*) ed i successivi;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*);

viste le ordinanze fino ad oggi emesse dal Presidente della Regione Calabria per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83, comma 5, di tale ultimo Decreto, per contrastare l'emergenza epidemiologica <<Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)>> del medesimo art. 83;

vista la circolare del Ministero della Giustizia in data 19/03/2020 (a firma del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi) n. 53877.U;

viste le nuove Linee guida del Ministero della Giustizia (a firma del predetto Capo Dipartimento) sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare il contenimento del contagio da COVID-19 (m-dg.DOG.19/03/2020.0003780.ID);

vista la delibera del CSM in data 26 marzo 2020 (186/VV/2020) avente ad oggetto Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte;



ritenuto opportuno, pertanto, per consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra persone, indicare per il Tribunale di Locri, l'Ufficio UNEP e l'Ufficio del Giudice di Pace della stessa città, ai sensi del comma 5 del predetto art. 83 del D.L. n. 18/2020, le misure organizzative e le linee guida relative al periodo di sospensione dei termini che va fino al 15 aprile c.a., confermando, richiamando e riordinando quelle già in atto, dello scrivente e dei presidenti di sezione;

considerato non necessario né possibile, atteso il complessivo numero dei magistrati in servizio presso il Tribunale (per vacanze d'organico ed assenze comunque legate alla maternità di varie colleghe), prevedere una turnazione dei magistrati per garantire la trattazione degli affari indifferibili e urgenti, stante, peraltro, la possibilità di ognuno di quelli in servizio di attendere allo svolgimento delle attività attinenti ai rispettivi ruoli principalmente da remoto;

considerato, altresì, che non vi sono esigenze di turnazione dei magistrati nemmeno presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Locri, essendo del tutto residuale, oltre che meramente eventuale, l'ipotesi di attività urgente per procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti (urgenza da dichiarare -sempre e comunque- su istanza di parte), ed essendovi in tutti i casi la possibilità di ciascun giudice di attendere alle incombenze relative ai propri ruoli anche da remoto;

tenuto conto dell'esito delle consultazioni con i giudici, già veicolato dai presidenti di sezione;

sentito informalmente il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri;

dispone

quanto segue in merito all'organizzazione degli uffici del Tribunale, dell'UNEP e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Locri nel periodo che va fino al 15 aprile 2020:

- a) l'orario di apertura delle cancellerie al pubblico e alle parti processuali è limitato a due ore al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e l'accesso ad esse sarà comunque contingentato al fine di evitare la contestuale presenza di più persone così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;
- b) l'accesso agli Uffici è limitato esclusivamente a chi debba compiere atti urgenti (la condizione di "urgenza" non è sussistente per quelle attività che possono essere svolte telematicamente), o per richieste che non è possibile evadere telefonicamente o telematicamente -salvo casi eccezionali da documentare-, ed è comunque consentito per lo svolgimento dell'attività d'udienza che richieda necessariamente la presenza fisica;
- c) chiunque intenda accedere alle sedi degli Uffici è tenuto a fornire agli addetti al Servizio di Sicurezza appositamente incaricati la propria identità (restano comunque salve le disposizioni al riguardo già impartite dalla Procura Generale della Corte d'appello di Reggio Calabria alle ditte che svolgono il Servizio di Sicurezza), ed inoltre, ove l'accesso sia correlato al necessario svolgimento di attività di udienza, a indicare il numero di procedimento per cui sia prevista la trattazione nel periodo;
- d) tranne che per l'attività d'udienza, gli accessi agli Uffici sono scaglionati, previo appuntamento *ad horas* da fissare su apposita richiesta dell'interessato (da rivolgere e motivare o tramite pec agli indirizzi più avanti elencati o per telefono alle utenze degli addetti ai singoli settori, reperibili sul sito web), assicurando in ogni caso che entri in ogni singola cancelleria una sola persona alla volta e che sia assicurata la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro tra interlocutori;

SETTORE	INDIRIZZO PEC
CIVILE	civile.tribunale.locri@giustiziacert.it
PENALE – GIP/GUP	gipgup.tribunale.locri@giustiziacert.it
PENALE - DIBATTIMENTO	penale.tribunale.locri@giustiziacert.it
AMMINISTRATIVO - CONTABILE (SPESE DI GIUSTIZIA E RECUPERO CREDITI)	recuperocrediti.tribunale.locri@giustiziacert.it
AMMINISTRATIVO - UFFICIO DI PRESIDENZA	presidente.tribunale.locri@giustiziacert.it prot.tribunale.locri@giustiziacert.it tribunale.locri@giustizia.it
UFFICIO NEP	unep.tribunale.locri@giustiziacert.it unep.tribunale.locri@giustizia.it (tel. n. 0964.398381 - 377 - 389)
UFFICIO GIUDICE DI PACE	gdp.locri@giustiziacert.it (tel. n. 0964.398713 - 705 - 726) gdp.locri@giustizia.it

- per attività urgenti connesse al servizio Corpi di reato (deposito e/o ritiro esclusivamente ad opera della P.G.), si dovrà avvisare preventivamente l'Ufficio al n. 0964.20319;

- per quel che concerne l'attività dell'Ufficio NEP, restano comunque salve le disposizioni specifiche fornite dal Presidente della Corte d'Appello con decreto n. 18/2020 del 10 marzo 2020 e/o con provvedimenti successivi;

e) le cancellerie comunicheranno a mezzo pec l'esito delle istanze e, solo ove necessario, con mezzo telefonico o telematico indicheranno agli interessati modalità e tempi di accesso per ogni attività ad esse conseguenti;

f) va rilevato che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 pure gli atti introduttivi dei procedimenti civili vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; pertanto, all'ingresso delle sedi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace verrà affisso avviso rammentando il disposto dell'art. 83, comma 11, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ai sensi del quale, testualmente, <<Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici

di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>:

- g) il personale degli Istituti di Vigilanza preposto al controllo degli ingressi dei locali del Tribunale, dell'UNEP e dell'Ufficio del Giudice di Pace eserciterà ogni opportuna misura atta ad assicurare il rispetto delle regole in ordine all'accesso nelle cancellerie e limitare, quanto alla sede della sezione civile del Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace, l'ingresso in ascensore ad una persona alla volta; curerà l'esatta osservanza di quanto sopra disposto, consentendo l'accesso alle cancellerie esclusivamente negli orari stabiliti, verificando -telefonicamente o come diversamente necessario- con i responsabili degli uffici, l'appuntamento preso con l'utente che si presenta all'ingresso;
- h) per tutti coloro che debbano, a qualsiasi titolo, inderogabilmente comparire in udienza -con le regole esposte nel prosieguo-, la permanenza in ufficio sarà consentita, in tutti i casi, per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'attività richiesta; per consentire ciò, quindi, i magistrati, togati ed onorari, sia del Tribunale che dell'Ufficio del Giudice di Pace, dovranno in tutti i casi comunicare preventivamente alla cancelleria di riferimento l'elenco degli affari che tratteranno, con la specifica indicazione della fascia oraria per essi prevista, in modo da interessare gli addetti al Servizio di Sicurezza per i necessari controlli all'accesso;
- i) nel periodo che va fino al 15 aprile 2020 i giudici provvederanno, sia per il settore civile che per quello penale, al rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, garantendo la trattazione dei soli procedimenti di competenza tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (cioè,

nel settore civile, a) <<cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile>>

nel settore penale, b) <<procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) *procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*
- 2) *procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;*
- 3) *procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.*

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile>>>);

b) TUTTI I GIUDICI DEL SETTORE CIVILE, togati ed onorari.

- faranno ricorso, nei limiti del possibile, a modalità di telelavoro, tramite l'impiego dell'applicativo "Consolle del magistrato", per tutte le attività diverse dalle udienze che rivestono carattere di urgenza ex art. 83, comma 3, del suddetto D.L.;
- con riferimento all'attività di udienza i medesimi giudici rinverranno (con decreto fuori udienza) a data successiva al 30 giugno 2020, salvo comprovate ragioni di urgenza (onde evitare, nella seconda fase, quella successiva al 15 aprile, ulteriori rinvii con evidente aggravio di lavoro per i ridotti presidi di cancelleria), tutti i procedimenti non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 83, comma 3, del citato D.L., ove il rinvio della trattazione non appaia, *prima facie*, di grave pregiudizio alle parti; queste ultime potranno in tutti i casi evidenziare, con apposita istanza telematica, eventuali ragioni che possano giustificare la dichiarazione di urgenza e, conseguentemente, la trattazione anticipata (un'attenta valutazione delle ragioni d'urgenza andrà operata in particolare con riferimento ai giudizi in materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili, ed inoltre i magistrati togati del Tribunale si relazioneranno con i GOP in loro affiancamento per ogni possibile chiarimento o confronto in ordine alla valutazione di "urgenza" di un determinato procedimento); in ogni caso, i rinvii andranno comunicati in via telematica ai difensori delle parti costituite a cura della Cancelleria; le date di rinvio andranno fissate tenendo conto dell'oggetto e dell'anzianità di iscrizione delle cause, nonché dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione per l'anno in corso, oltre che della disposizione del comma 10 dell'art. 83 cit.;
- i procedimenti indicati nel comma 3 dell'art. 83 D.L. 18/2020, che non potranno essere rinviati, dovranno essere trattati con le seguenti modalità:
 - a) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere in via principale trattate mediante scambio telematico di note scritte e successiva adozione (previa redazione del verbale di udienza) del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettera h) D.L. citato; a tal fine dovrà essere inviato telematicamente, per ciascun procedimento urgente, con un certo anticipo rispetto all'udienza già fissata (o eventualmente all'uopo rinviata), un modello standard di decreto, con cui (a seconda dei casi):
 -) si invitano i difensori a depositare una copia telematica di cortesia degli atti e dei documenti cartacei;
 -) si assegnano termini sfalsati ai difensori per il deposito telematico di sintetiche note scritte (limitate alle sole istanze, eccezioni, conclusioni previste per la fase di riferimento), ad es. fino a sei giorni prima dell'udienza per l'attore/ricorrente e fino a tre giorni prima per il convenuto/resistente;

-) si assegna invece un unico termine per il deposito dei fogli di pc per le cause urgenti da trattenere in decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

-) in ipotesi di adozione del modulo decisorio di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c. ovvero nelle cause (mature per la decisione) assoggettate al rito del lavoro, dovendosi procedere a discussione scritta in luogo di quella orale, sempre che ricorrano ragioni di urgenza, si assegnano i termini per il deposito di note, contenenti anche le conclusioni; è bene altresì che i difensori rinuncino espressamente alla lettura in udienza di motivazione e dispositivo (che saranno depositati dal giudice telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare) e che sia data agli stessi difensori la facoltà di formulare (entro un apposito termine) un'istanza motivata di discussione orale vera e propria, con la precisazione che in tal caso verrà fissata un'altra udienza in videoconferenza secondo le apposite modalità, salvo che le ragioni addotte non siano tali da rendere necessaria l'adozione delle modalità tradizionali di discussione orale, nel quale caso la strada maestra appare quella del rinvio a data successiva al 30 giugno p.v.:

-) si avvisano i difensori che, in ipotesi di mancato deposito delle note scritte entro il termine stabilito, la causa verrà rinviata *ex art. 309 c.p.c.*, essendo il mancato deposito equiparabile alla non comparizione;

-) questa modalità di trattazione dovrà essere adottata anche quando occorra conferire incarico al CTU: in tale ipotesi, previo apposito provvedimento inviato dal giudice alle parti e al consulente, quest'ultimo depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno *ex art. 193 c.p.c.*;

b) qualora non sia possibile la trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice potrà disporre la trattazione dell'udienza urgente mediante collegamento da remoto, ai sensi della lettera f), comma 7° art. 83; in tal caso, il giudice farà comunicare alle parti un provvedimento con l'indicazione:

-della data e dell'ora in cui l'udienza verrà trattata;

-delle modalità del collegamento e delle altre indicazioni di cui alla lettera f) comma 7° D.L. 18/2020.

c) se l'udienza non può essere tenuta con le modalità che precedono, dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e in aula idonea a garantire il rispetto delle necessarie distanze tra tutti i presenti: in tal caso la cancelleria formerà l'elenco dei procedimenti da trattare per comunicarlo al Servizio di Sicurezza addetto al controllo degli accessi;

d) le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze -anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi- si svolgono da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (per esempio l'applicativo 'Microsoft Teams'), ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

§ - CON RIFERIMENTO AL SETTORE DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALI, varrà quanto segue:
A) CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

L'udienza in questione non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza. I G.E. procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 30 giugno 2020. Nel decreto di differimento avranno cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza medesima.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica al giudice eventuali problematiche connesse al loro incarico.

I debitori eseguiti che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico dell'istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà l'ammissibilità dell'istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, avendo cura di precisare che la valutazione dell'ammissibilità dell'istanza resterà ferma alla data del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

B) ATTIVITA' DELL'ESPERTO STIMATORE

L'esperto stimatore potrà continuare a svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, a meno che la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come *infra* esplicitato:

- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo -in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente-, l'esperto depositerà un'istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c..

C) ATTIVITA' DEL CUSTODE GIUDIZIARIO

Anche per l'attività del custode giudiziario e forse a maggior ragione, in relazione alla stessa, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività *on-line* (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti etc.).

Sono invece sospesi gli accessi presso il cespite pignorato, tranne che nelle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode notificherà prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Infine, il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità *on-line* di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

D) ATTIVITA' DI LIBERAZIONE

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che, pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione.

Di conseguenza:

-sono sospese tutte le attività di liberazione -anche in corso-, tranne che si riscontrino le situazioni già enunciate nel paragrafo C, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose

derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

-sono sospese le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta (telefonica o *on-line*) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode;

-sempre in relazione al periodo anteriore al 15 aprile 2020, per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione, ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il custode invierà al GE istanza di emissione dell'ordine di liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

E) LE VENDITE E L'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA DELEGATO.

- VENDITE FISSATE

Appare opportuno riorganizzare l'attività in termini tali da assicurare, da un lato, l'esigenza di salvaguardia della salute pubblica e da non frustrare, dall'altro, nei limiti del possibile, il sistema delle esecuzioni immobiliari che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Di conseguenza, possono proseguire e svolgersi regolarmente le vendite telematiche "pure" eventualmente già fissate, in quanto compatibili con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva che è alla base delle misure urgenti in oggetto.

Le vendite analogiche o miste vanno, invece, differite a data successiva al 30 giugno 2020, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Si prevedono pertanto le seguenti indicazioni operative:

1) si possono svolgere regolarmente le vendite telematiche "pure" eventualmente già fissate;

2) per le vendite miste o analogiche, fissate, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta a data successiva al 30 giugno 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del provvedimento del GE sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "*vendita differita dal GE. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione*";

3) va comunicato alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

4) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di

garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

5) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

F) EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 C.P.C.

I GE possono continuare ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anch'essa in modalità esclusivamente telematica.

Il giudice avrà cura di informare i professionisti delegati con provvedimento da comunicare agli ordini professionali, laddove la modalità telematica non fosse precedentemente in uso nell'ufficio. •

Gli adempimenti successivi, tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

G) PROGETTI DI DISTRIBUZIONE - APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI.

I GE, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., possono valutare (ex art. 83, comma 7, lett. h) del DL n. 18 del 2020) di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo decreto telematico con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c..

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico almeno cinque giorni prima dell'udienza già calendarizzata; in tal caso, il GE calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Nel caso di necessità di fissazione di nuove udienze di approvazione del progetto di distribuzione, il GE adotterà analogo decreto, ma il termine per il deposito delle contestazioni decorrerà dalla comunicazione del decreto stesso.

H) ULTERIORI ATTIVITA'

E' sospeso il colloquio con gli ausiliari del g.e. fino a diversa disposizione.

Si invitano gli ausiliari all'utilizzo massimo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione di urgenze.

§ - CON RIFERIMENTO AL SETTORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, varrà quanto segue.

-In ordine alle udienze prefallimentari, alle udienze di verifica, alle ulteriori udienze ed ai relativi collegi:

Parte della materia trattata dal sub-comparto dei fallimenti può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020, ossia tra i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Tale ipotesi, peraltro, si configura quando l'urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f., dal giudice coordinatore del settore, delegato dal Presidente del Tribunale, per i ricorsi nuovi, o dal G.D. in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

E' bene altresì sottolineare che a tal fine occorre che sia evidente l'urgenza (ad es. perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando) o che comunque il ricorrente segnali, con apposita istanza telematica, le ragioni di urgenza (ad es. perché una rilevante ipoteca si sta consolidando).

In assenza di tali elementi, le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 30 giugno 2020.

I giudici comunicheranno in via telematica, tramite cancelleria, i rinvii.

Similmente, si intendono differire le udienze di verifica dello stato passivo, le udienze per l'approvazione dei rendiconti e dei piani di riparto.

I G.D. comunicheranno i relativi rinvii ad una data successiva al 30 giugno 2020.

Analogo criterio verrà adottato per la trattazione dei concordati *ex art.* 161, comma 6, e per le eventuali udienze fissate ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, valgono le modalità già indicate per le udienze civili. Nel caso di udienza prefallimentare urgente, peraltro, se il fallendo non si costituisce, l'udienza deve tenersi con le modalità tradizionali (salve le cautele dianzi previste), per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarsi.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori, si adotterà analoga condotta (se urgente in base ai rilievi delle parti, verrà celebrata con le modalità prima indicate ed altrimenti rinviata).

In ordine alle aste fallimentari in corso:

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e considerato che vi sono numerosi soggetti esterni che collaborano con il Giudice delegato (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate etc.), si ritiene che vadano differite le aste per il periodo in esame nei termini che seguono:

-sono sospese le attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica, con redazione *medio tempore* delle attività diverse possibili;

-sono sospese le attività di visita se l'immobile abitativo è occupato, o -se non lo è- ove non sia possibile scaglionare con comodità le visite.

Si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle per le quali non è stata ancora eseguita la pubblicazione e quelle per le quali è già intervenuta la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate, dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole nel tempo dopo il 30 giugno 2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico "*rinvio asta coronavirus*", così la cancelleria le potrà lavorare con maggiore semplicità.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, stante i valori in gioco al momento attuale, se ne dispone in ogni caso il rinvio oltre il 30 giugno 2020.

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate, ove sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo l'offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

Per le aste fissate dinanzi al giudice delegato, i G.D. provvederanno a disporre i relativi rinvii a data successiva al 30 giugno 2020.

Sul piano del consumatore e sull'accordo di composizione della crisi:

Le relative udienze ex artt. 10 e 12 bis della L. 3/12 sono da rinviare a data successiva al 30 giugno 2020.

I giudici interessati provvederanno a comunicare il relativo rinvio.

m) TUTTI I GIUDICI DEL SETTORE PENALE, togati ed onorari,

- con riferimento all'attività di udienza rinvieranno pure loro, con congruo anticipo e con decreto emesso fuori udienza, a data successiva al 30 giugno 2020 tutti i procedimenti non rientranti fra quelli indicati nell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), del citato D.L. n. 18/2020 per i quali sia prevista la trattazione obbligatoria a prescindere dalla manifestazione di volontà al riguardo da parte di imputati o relativi difensori: con specifico riferimento ai procedimenti con imputati detenuti, saranno rinviati con decreto fuori udienza solo quelli (di cui, si ribadisce, non sia prevista la trattazione obbligatoria) per i quali i medesimi imputati o i loro difensori, ai quali andrà dato avviso -con congruo anticipo rispetto all'udienza- della facoltà di esprimere espressamente la loro volontà di trattazione, non abbiano dato risposta fino a tre giorni prima dell'udienza stessa (temine necessario anche per organizzare i collegamenti da remoto), cosa che legittimerà il rinvio; per i procedimenti che possano presentare carattere d'urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (comma 3, lett. c) art. 83 detto), le parti potranno evidenziare tempestivamente, con apposita istanza telematica, le eventuali ragioni che possano giustificare la dichiarazione di urgenza e, conseguentemente, la trattazione anticipata; in ogni caso, i rinvii e tutti i provvedimenti emessi andranno comunicati -a cura della Cancelleria- in via telematica ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 D.L. citato; le date di rinvio andranno fissate tenendo conto della natura delle imputazioni, della data dei fatti oggetto delle stesse e dell'anzianità di iscrizione delle cause, nonché, comunque, dei criteri di priorità fissati nel programma di gestione per l'anno in corso, oltre che della disposizione del comma 10 dell'art. 83 cit.;
- i procedimenti che dovranno essere trattati, indicati nel comma 3 dell'art. 83 D.L. 18/2020, lo saranno con le modalità di cui al successivo comma 12 del medesimo art. 83 ed, ove possibile in concreto, in base alle previsioni del protocollo al riguardo eventualmente sottoscritto da tutti gli Uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Reggio Calabria; ove l'udienza non potrà essere tenuta con le modalità che precedono, dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e in aula idonea a garantire il rispetto delle necessarie distanze tra tutti i presenti;
- in tutti i casi, ove la trattazione sia obbligatoria, in ciascuna udienza dovrà essere fissato un numero limitato di procedimenti, si da evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza e, comunque, ciascun magistrato o collegio dovrà prevedere apposite fasce orarie per ciascun procedimento, consentendo peraltro l'ingresso in aula dei soli difensori interessati, delle parti (nel caso ordinario della videoconferenza o collegamento analogo, solo degli eventuali coimputati liberi e delle eventuali parti civili), nonché, a turno, dei testi, del perito, dei CT di parte ed eventualmente dell'interprete, con l'accortezza che tra le persone presenti nell'aula sia rispettata e si mantenga la distanza di almeno un metro;
- ciascun giudice (monocratico o collegiale) indicherà preventivamente l'elenco degli affari da trattare alla cancelleria interessata, in modo che quest'ultima possa comunicarlo agli addetti al Servizio di Sicurezza per lo svolgimento dei necessari controlli all'accesso;

n) tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati, togati ed onorari, sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di cui ai DPCM ed alle ordinanze del Presidente della

Regione Calabria emanati in materia di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19;

- o) tutto il personale amministrativo e tutti i magistrati, togati ed onorari, altresì, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui sia stata accertata la positività al coronavirus COVID-19, sono in ogni caso, ed anche in assenza di sintomi, tenuti a darne comunicazione immediata al proprio medico di Medicina Generale, oppure a telefonare ai numeri verdi appositamente istituiti, nonché ad informare il Presidente del Tribunale, il Presidente di Sezione ed il Direttore Amministrativo di riferimento, e, quanto all'Ufficio del Giudice di Pace, il Magistrato collaboratore ed il funzionario responsabile delle cancellerie;

Da questa dirigenza saranno tempestivamente date tutte le ulteriori disposizioni di dettaglio che si renderanno necessarie in base all'evolversi della situazione.

Provvedimento redatto il 30 marzo 2020 ed in pari data trasmesso telematicamente in formato PDF.

*Il Presidente del Tribunale
dott. Rodolfo Palermo*

